



2022 – Anno dell'Emancipazione

Roma, 22/12/2022 prot.263

Al Ministro per la Funzione Pubblica
Paolo Zangrillo

Al Dipartimento della Funzione Pubblica
Ispettorato per la funzione pubblica

Per conoscenza Al Ministro della Giustizia
Carlo Nordio

Oggetto: Regolamento per incentivi tecnici ex art.113 D.L.vo 50/2016 – richiesta convocazione contrattazione decentrata integrativa ex art 6 comma Decreto 4 agosto 2021 n. 124 – Sollecito -

La sottoscritta Avv. Claudia Ratti, n.q. di Segretario Generale CONFINTESA FP, C.F. 97619480581, con sede in Boezio 14 Roma, p.e.c. info@pec.confintesafp.it, rappresenta quanto segue.

PREMESSO CHE

- 1) L'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016, rubricato "Incentivi per funzioni tecniche", stabilisce quanto segue:

"1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81](#), alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva

2022 – Anno dell'Emancipazione

dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso

2022 – Anno dell'Emancipazione

le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'[articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196](#) o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.”.

- 2) L'attribuzione degli incentivi per funzioni tecniche è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne all'Amministrazione, al miglioramento della qualità dei servizi e all'incremento della connessa produttività.
- 3) L'ANAC – Autorità nazionale anticorruzione, ha trasmesso a Governo e Parlamento, l'atto di segnalazione n. 1 in data 9 marzo 2021, nel quale si legge: *"Con l'occasione, si intende richiamare l'attenzione anche sulla mancata attuazione da parte di numerose amministrazioni aggiudicatrici delle disposizioni di cui all'articolo 113 del Codice, con particolare riferimento alla mancata adozione da parte delle stesse del regolamento per la ripartizione degli incentivi, di cui al comma 3 del predetto articolo, e della mancata costituzione del fondo di cui al comma 2 del medesimo articolo. Tali inadempimenti, per i quali il Codice non prevede alcuna forma di sanzione o di potere di intervento dell'Autorità, determinano l'impossibilità di riconoscere gli incentivi per le funzioni tecniche ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici con grave danno per gli stessi".*
- 4) La giurisprudenza contabile è concorde nel ritenere che ai fini dell'incentivazione delle funzioni tecniche devono sussistere le seguenti condizioni (ex multis, Corte dei Conti, Sezione Controllo Veneto, deliberazione n. 72/2019):*" - che l'Amministrazione sia dotata di apposito regolamento interno essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo e sede idonea per circoscrivere dettagliatamente le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati;*
- che le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'articolo 113, comma 2, siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;

2022 – Anno dell'Emancipazione

- che il relativo impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse stanziato nel quadro economico dell'appalto, attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara;

- che l'incentivo spettante al singolo dipendente non ecceda il tetto annuo lordo del 50% del trattamento economico complessivo.".

- 5) La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, sentenza n. 10222/2020) afferma quanto alla natura dell'emolumento ed ai presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto che «l'incentivo ha carattere retributivo (Cass. n. 21398/2019) ma, poiché il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto è condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti (Cass. n. 13937/2017, Cass. n. 3779/2012, Cass. n. 13384/2004)».

CONSIDERATO CHE

La mancata adozione del suddetto regolamento costituisce un inadempimento ad un obbligo normativo e arreca un grave pregiudizio ai dipendenti ministeriali aventi diritto all'incentivo, "vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva".

La scrivente O.S. ha reiteratamente sollecitato negli anni dapprima l'emanazione del Regolamento e, a seguire, già in data **17 settembre 2021 con nota ns prot.67** di procedere all'immediata convocazione delle OO.SS. per avviare la contrattazione decentrata integrativa del personale come previsto dall'art. 6 comma 7 del Decreto 4 agosto 2021 n.124 senza MAI ricevere alcuna risposta.

Attualmente il personale continua a svolgere funzioni tecniche oggetto di incentivo e la scrivente O.S., nonostante i numerosi tentativi di evitare un contenzioso, si vedrà costretto a patrocinarlo per far valere le ragioni dei propri iscritti.

Le stesse inadempienze sono riscontrabili in molte altre Amministrazioni del Comparto Funzioni Centrali (alcune delle quali non hanno neanche emanato il previsto Regolamento)

Tanto premesso e considerato, la scrivente Organizzazione Sindacale,

SEGNALA



2022 – Anno dell'Emancipazione

L'inadempienza del Ministero della Giustizia

INVITANDO

Il Ministro per la Funzione Pubblica, Paolo Zangrillo, ad intervenire presso il Ministero della Giustizia al fine di porre termine ad ingiustificabili ritardi nell'applicazione della normativa vigente a danno dei dipendenti pubblici verificando la corretta applicazione della normativa in tutte le Amministrazioni del Comparto Funzioni Centrali .

Avvisando tuttavia che la scrivente O.S. attuerà ogni azione per evitare ulteriori danni posto che è inconcepibile che ogni qual volta l'Amministrazione richiede ai lavoratori attività e impegni extra (contrattuali) raramente i colleghi si sottraggono. È un rapporto però privo di reciprocità in cui da un lato i lavoratori si prodigano, si impegnano in attività nuove, spesso oltre il normale orario di servizio, e dall'altro l'Amministrazione incassa e non riconosce neanche quanto espressamente previsto.

Se questo è il Governo del cambiamento si dia dimostrazione di premiare chi lavora bene e di rispettare le leggi che esistono.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale

(Claudia Patti)